

Prot. n.51

li,14/01/2025

ALLE AZIENDE ASSOCIATE
LORO SEDI

Oggetto: obbligo per gli amministratori delle società di possedere una PEC – invio testo della nota della Camera di Commercio di Foggia.

Vi informiamo che la Camera di Commercio di Foggia ha pubblicato una nota con la quale comunica che, **l'obbligo di Comunicare il domicilio digitale – PEC per le società e per le imprese individuali, è esteso anche agli amministratori delle società.**

Riportiamo di seguito il testo della Comunicazione e il link della CCIAA di Foggia
<https://www.fg.camcom.it/news-primo-piano/obbligo-di-iscrivere-il-domicilio-digitale-degli-amministratori-delle-societa>

Vogliate prendere visione della comunicazione

Cordiali saluti

f.to IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Enrico Barbone)



CONFINDUSTRIA FOGGIA

71121 FOGGIA - Via Valentini Vista Franco 1

Telefono 0881/708231 Fax 0881/363314

www.confindustriaoggia.it – protocollo@confindustriaoggia.it

PEC: confindustriafg@postecert.it

Codice fiscale 80002530717

Obbligo di iscrivere il domicilio digitale degli amministratori delle società

13/01/2025

A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'obbligo di comunicare al registro delle imprese il domicilio digitale / indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – già previsto per le società e per le imprese individuali – è esteso anche agli amministratori delle società.

L'art. 1, comma 860, della Legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025), ha infatti modificato l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiungendo, in fine, le seguenti parole: «nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria».

L'articolo modificato, vigente dal 1/1/2025, dispone quindi come segue: “L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria”.

In attesa di eventuali indicazioni ministeriali, si ritiene pertanto obbligatoria la compilazione del domicilio digitale degli amministratori/liquidatori nelle domande inviate a far data dall'1/1/2025 relative a:

- iscrizione della nomina unitamente all'atto costitutivo oppure a seguito di rinnovi/variazioni dell'organo amministrativo/nomina o variazione dei liquidatori di società di capitali;
- iscrizione dell'atto costitutivo/dell'atto di modifica dei patti sociali con nuovi soci amministratori/soci accomandatari/ amministratori/liquidatori di società di persone.

La domanda di iscrizione relativa a uno degli adempimenti illustrati, carente dell'indicazione del domicilio digitale degli amministratori/liquidatori, comporta la sospensione della pratica per permetterne la regolarizzazione ed evitare in tal modo il rifiuto di iscrizione.